

Di Semplificazioni: Progetti senza fascicolo delle strutture e interventi più semplici in zona sismica

24 Gennaio 2019

Le Commissioni 1^a e 8^a del Senato riunite per l'esame degli **emendamenti** relativi al disegno di legge di conversione del **decreto-legge n. 135 del 2018** ha approvato l'**emendamento 5.0.22** con cui vengono introdotte alcune modifiche al D.P.R. n. 380/2001 relativo al Testo unico per l'edilizia.

Nel dettaglio, del citato **decreto-legge n. 135/2018** è introdotto l'articolo 5-bis rubricato "**Semplificazioni in materia edilizia**" con cui nel citato DPR n. 380/2001 è **aggiunto l'art. 3-bis** (*Interventi in zone dichiarate sismiche*), sono **modificati gli articoli 65, 67, 93 e 94** ed è stato **integralmente sostituito l'articolo 90**.

Le modifiche introdotte riportate nell'**allegato testo a fronte** in cui nella colonna sinistra è riportato l'attuale testo degli articoli e nella colonna di sinistra il testo con le modifiche introdotte dall'emendamento 5.0.22 possono essere riassunte:

- più rapido avvio dei lavori nelle aree sismiche per una serie di interventi, classificati di minore rilevanza o di nessuna rilevanza per l'incolumità pubblica nel nuovo articolo 3-bis;
- cancellazione dell'obbligo di presentare i progetti in triplice copia allo sportello unico;
- ideposito della relazione ultimata in copia unica e non più in triplice copia;
- nel caso di interventi "privi di rilevanza" o di interventi "di minore rilevanza" relativi a riparazioni e ad interventi locali sulle costruzioni esistenti non è necessario predisporre la relazione a struttura ultimata ed il certificato di collaudo è sostituito dalla dichiarazione di regolare esecuzione resa dal direttore dei lavori;
- non è più necessario che il progetto sia corredato dal fascicolo dei calcoli delle strutture portanti, sia in fondazione sia in elevazione, e dai disegni dei particolari esecutivi delle strutture;
- fermo restando l'obbligo del titolo abilitativo all'intervento edilizio, è possibile iniziare i lavori **senza preventiva autorizzazione scritta del competente ufficio tecnico della regione nel caso di** lavori relativi ad interventi di "modesta rilevanza" o "privi di rilevanza" così come definiti al nuovo articolo 3-ter;
- nel caso di sopraelevazioni non è necessario la certificazione del competente ufficio tecnico regionale che specifichi il numero massimo di piani che è possibile realizzare in sopraelevazione e l'idoneità della struttura esistente a sopportare il nuovo carico.

Il testo del **nuovo articolo 3-bis** rubricato "interventi in zone dichiarate sismiche", ai fini dell'applicazione delle disposizioni riguardanti la sicurezza delle costruzioni contiene la suddivisione in:

- a) **interventi "rilevanti"** nei riguardi della pubblica incolumità:
 - i) gli interventi di adeguamento o miglioramento sismico di costruzioni esistenti nelle località sismiche ad alta sismicità (Zona 1 e Zona 2);
 - ii) le nuove costruzioni che si discostino dalle usuali tipologie o che per la loro particolare complessità strutturale richiedano più articolate calcolazioni e verifiche;
 - iii) gli interventi relativi ad edifici di interesse strategico e alle opere infrastrutturali la cui

funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, nonché relativi agli edifici e alle opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un loro eventuale collasso;

- b) **interventi di “minore rilevanza”** nei riguardi della pubblica incolumità:
 - i) gli interventi di adeguamento o miglioramento sismico di costruzioni esistenti nelle località sismiche a media (Zona 3) e bassa sismicità (Zona 4);
 - ii) le riparazioni e gli interventi locali sulle costruzioni esistenti;
 - iii) le nuove costruzioni che non rientrano nella fattispecie di cui al punto a. ii);
- c) **interventi “privi di rilevanza”** nei riguardi della pubblica incolumità
 - i) gli interventi che, per loro caratteristiche intrinseche e per destinazione d’uso, non costituiscono pericolo per la pubblica incolumità.

Per tutte le modifiche introdotte dall’**emendamento 5.0.22** approvato dalle commissioni 1^a e 8^a è possibile fare riferimento al precedentemente citato **testo a fronte**.

[Modifiche_DPR380](#)

[Emendamento_5_0_22](#)

[dl_14_12_2018_135](#)